

L'art.4bis della L.125/13 – legge di conversione del DL 101/13 – pubblicata sulla G.U. n.255 del 30 ottobre 2013, aggiunge alle tipologie di contribuzione, elencate all'art.6, c.2 quater, del DL 201/11, convertito nella L.14/12, ed utili ad evitare la riduzione dell'importo della pensione anticipata, anche la contribuzione relativa a:

donazione del sangue o emocomponenti

congedo parentale per maternità e paternità.

TALI PERIODI

Vengono esclusi dall'applicazione delle riduzioni percentuali, come precedentemente previsto dalla legge Milleproroghe, i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino entro il 31 dicembre 2017 il previsto requisito di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata, ovviamente prima di compiere i 62 anni di età.

L'aggiunta di tali periodi, per effetto della disposizione di legge in commento, è stata fortemente sollecitata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di settore.

Però, nonostante le diverse dichiarazioni fatte alla stampa da parte del Ministro del lavoro dal testo definitivo della norma si evince che non sono ancora stati considerati utili i permessi per legge 104.

Per approfondimenti sulla questione della riduzione dell'importo della pensione anticipata rimandiamo alla consulenza individuale presso il nostro patronato INAS CISL.

Esponilo nella tua bacheca sindacale !!!